BANDO E PROIBITIONE

DEL NON POTER TENERE, NE VSARE

Palline, Gocciole, Migliaruole Dadi Palle ramate, o altro che la palla grossa sola nel tirare gli Archibusi.

Publicato nella Città di Firenze il dì primo Luglio 1583.

In Firenze, Appresso Cristofano Marescotti. 1609.

L Serenissimo Signore el Grã Duca di Toscana, & per sua Altezza Serenissima, Gli Spettabili, & dignissimi Signori Otto di Guardia, et Balia della Città di Firenze fanno publicamente bandire, e comandare, che per l'auuenire non sia alcuna persona, di qual si voglia stato, grado o conditione etiam Signori, Capitani, Stipendiati, o altrimenti priuilegiati, e delle Bande, che habbia facultà, & licenza di poter tenere, e vsare, li Archibusi a Ruota così piccoli, come grandi, & etiam a fuoco, che ardisca in alcun modo, o presuma tenere così addosso, come per le case loro Palline, Gocciole, Migliaruole, Dadi, Palle ramate, o altra sorte di cosa per vso di detti Archibusi adeo che l'effetto sia che solo le palle grosse, & ordinarie gli sia lecito tenere, & ogni altra sorte di palla per vso di detti Archibusi sia loro prohibito, sotto pena a ciascuno, che trasgredisca, & per qualunche volta di scudi 25. e dua tratti di fune, e perdita dell'Archibuso etiam, che in quello atto che fusse trouato hauer dette palline, Gocciole, Migliaruole, o Palle ramate, o Dadi non hauessi seco Archibuso, o gli fussino trouate in casa, in qualunche modo &c. Applicata la pena pecuniaria per vn terzo al notificatore

tificatore secreto, o palese, o inuentore etiam, che fussino Bargelli; o loro famiglie, e famigli de Rettori pur che per loro inuenZione, o notificatione ne segua l'effetto del gastigo, & il resto al Fisco, e Gran Camera Ducale. Notificando a ciascuno che se ne terrà diligente cura, e contro a' transgressori si procederà seueramente, senza accettarne escusazione alcuna. &c.

Donato Rosia Cancelliere.

Bandito per me Matteo di Domenico Barlacchi questo di primo di Luglio. MDLXXXIII.

N°. 73.

BANDO
DELLA PROIBITIONE
DELL'ARME DI GAMBA ET DE' GIVBBONI, ET IMBVSTI

rinforzati con agora, ò magliette, che ser
uon per arme, & del prestare
Arme defensiue.

Publicato nella Città di Fiorenza sotto il dì 11. Luglio dell'Anno 1570.

IL SERENISSIMO SIGNORE IL GRAN DVCA DI TOSCANA.

Et l'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Principe gouernante, & per loro Altezze.

IN FIRENZE,
Appresso Zanobi Pignoni. 1615.

GLI Spettabili Sig. Otto di guardia, & Balia della loro Città di Fiorenza. Hauendo considerato, che (non ostante) che per li capitoli dell'onorata Militia delle loro Altezze fussi dimostro à ciascuno, come si conueniua, & conuiene a i soldati, & a ogni altra sorte di persone d'onore, portare, & adoperare l'armi onoratamente, & da Cauaualieri, & massime le defensiue, nondimeno da qualche tẽpo in quà da molti, così soldati come gentil'huomini Caualieri, & persone d'ogni qualità, sprezzando la vera gloria dell'arme, ò nel volere vendicare le ingiurie, ò nel volere offendere altrui tal volta indebitamente, & senza causa, & con superchiaria di disparità d'arme, & alcuna volta per capriccio, & per mala natura di far male, sono state le dette arme adoperate vilmente, con portarle anco coperte, come sono l'Arme di gamba, ò maglia, ò piastre, o liste, che si sieno, & ancora giubboni fatti con artificio di molti doppi, & rinforzati, & intessuti con magliette, ò cō agora, ò altre simil cose, in fraude ancora de' Bandi proibitiui dell'arme defensiue, facendo li detti giubboni, & imbusti offizio, & riparo, che fanno e giacchi, piastrini, & altre arme di dosso ordinarie, & reali, & con inganno, fraude, & superchieria contro al suo nimico, che tal volta sarà stato disarmato.

Et volendo à simili disordini, che nascere potessino in l'auuenire prouedere fanno publicamente bandire, & espressamente comandare à ogni, & qualunche persona, sia di che stato, grado, o qualità si voglia, così Ecclesiastico, come, secolare, etiam priuilegiato, & delle Bande, comprendendo ancora è Cortigiani, Gentil'huomini, huomini d'arme, & tutti gli stipendiati di loro Altezze, che non ardischino per l'auuenire in modo alcuno, ne sotto alcuno quesito colore, per se, ò per altri portare in gamba armamento di sorte alcuna, come maglia, liste, piastre, & cose simili eccettuato però à gl'huomini d'Arme, le loro arme di gambe in tempo di rassegne, & l'altre fattioni, che à loro si conuengono secondo gl'ordini Militari di quella honorata Caualleria. Ne in dosso giubboni, o imbusti, co-

me

me si dice, rinforzati, imbottiti, o fatti con artifizio d'al-
cuna sorte di magliette, o agore, o buchi spessi fatti con
forza di spaghi incerati, o altra mistura, ne sia lecito ad al
cuno per l'auuenire farne fare, ne a sarti, o a qual si voglia
altra persona, cosi maschio, come femina lauorarne in al-
cun modo, & a chi ne hauesse de fatti sino a hoggi non
sia lecito, anzi proibito il tenerli nella detta Città, ne in-
fra le otto miglia appresso, sotto la medesima pena a chi
contrafacessi in alcuna delle sopradette cose, che si contie
ne nel Bando dell'arme proibite, publicato sotto il dì. 10
del mese di Gennaio, l'anno 1547. cioè pena della vita, &
confiscatione de beni. Della quale confiscatione il notifi-
catore secreto, o palese guadagnerà scudi 25. da darseli, e
pagarseli subito seguita la condannatione dal Fisco, & grã
Camera di loro Altezze, & gli sarà tenuto secreto, & cia
scuno ne possa essere notificatore, etiam li Bargelli, & lo-
ro famiglia, & qualunque altro ministro, o essecutore di
giustitia: eccetto però nel caso quando li detti Bargelli,
famiglia, o esecutori a caso esercitando l'offizio loro tro-
uassino, & pigliassino vn delinquente con tali arme, & nõ
scientemente, & per loro industria, nel qual caso habbi-
bino solamente hauere per la loro cattura scudi dieci da
lo stesso catturato, quando, o per gratia, o in altro mo-
do venissi libero in tutto, o in parte, & non venendo li
bero, gli si debbano pagare dal Fisco, come di sopra, &
nel modo predetto.

In oltre, atteso che il prestare dell'arme defensiue proi
bite per il passato a questo, & a quello, ha causato qual-
che disordine, & di catture, & disagi di carcere, & casti-
ghi, & massime alli descritti nel metterle, & cauarle den-
tro, & fuori della Città, & nel notarle alle porte, & nella
Cancelleria del Magistrato prefato, oltre a gli scandoli,
& quistioni, che possono succedere, & volendo a questo
ancora per quanto si può, prouedere, per il presente Ban-
do, hanno proibito, & proibiscono a ogni persona di qual
si voglia qualità, & grado come di sopra, il prestare, o ac-
cattare in modo alcuno, o sotto qual si voglia causa, o co
lore, alcuna sorte d'arme defensiue, sotto pena a chi pre-

stera

ferà cosi come a chi accatterà per l'auuenire alcuna sorte di dette armi, di scudi cinquanta, & tratti dua di fune. & di più di quelle maggior pene, di confino nelle Stinche, o in altri luoghi insino alla galea inclusiue, che parrà al giusto, & retto arbitrio di chi l'harà a giudicare secondo la qualità de casi, de' delinquenti. Della qual pena pecuniaria vn terzo sia dell'accusatore secreto, o palese, un terzo al Rettore, o Magistrato, che la riscotessi, il resto al Fisco, & Gran Camera di loro Altezze, & ciascuno ne possa essere accusatore, & saragli tenuto secreto. Notificando a ciascuno, che se ne terrà diligente cura, & gli transgressori ne saranno senza alcun rispetto castigati.

Girolamo Rossia Cancell. de mand. ss.

Bandito per me Iacopo di Filippo Banditore, questo di 11. di Luglio 1570.

BANDO,

E

PROIBITIONE DELLE ROTELLE

Publicato In Fiorenza il di 10. di Dicembre 1608.

IN FIRENZE,

Appresso Zanobi Pignoni 1615

renze, come anco per tutto il suo felicissimo stato, comprendendo ancora la Città, e Montagna di Pistoia, e qual si voglia luogo dello Stato predetto, benche esente, e priuilegiato la sudetta sorte di Brocchieri, e Rotelle, e quelli che di presente ne tenessino nella Città di Firenze, debbino in termine di sei giorni dalla publicazione del presente Bando hauerle consegnate con poliza del suo nome al Magistrato degl'Otto, e tutti gl'altri dello Stato fra 15. giorni a quel Rettore di Iuridittione criminale che li sarà più commodo, quali Rettori debbino fra vn mese dal dì della fatta consegna mandarle al Magistrato, sotto pena a' Transgressori di dett' Arme, di scudi 50. d'oro per ciascuno, & per ciascuna volta, e della Galera a beneplacito di S. A. S. conforme alla legge de 25. di Febbraio 1588.

Et in oltre si prohibisce che nella Città di Firenze non si possino portare Rotelle ordinarie di legno, cuoio, e di qual si voglia altra simile materia sotto pena di scudi 200. & dell'Arbitrio, eccettuando però quanto a questo capo delle Rotelle di legno, ò simil materia quelli che hauessero facultà di portare arme offensiue, e difensiue, ò priuilegio particulare di dette Rotelle di legno, cuoio, ò materia simile come sopra, Non si intendendo

per

per il presente bando derogare a qual si voglia altra prohibizzione fatta il passato in simile materia ma tutto sia in augumento degl'altri Bandi sino à qui publicati, e questa sorte d'Arme di Brocchieri, e rotelle di ferro come sopra non s'intenda mai cõpresa in licenza alcuna ma sẽpre esclusa.

Donato Roffia Cancell. de mandatis

Bandito per me Bartolommeo di Ottauio Banbi Banditore questo di 10. di Dicembre 1608.

BANDO
DEL NON POTERE PORTARE FORBICINE.

Bandito a di 27. d'Aprile. 1562.

IN FIRENZE,

Nella Stamperia di Zanobi Pignoni. 1617.

L'Illustrissimo, & Eccellentissimi Signore il Signor Duca di Fiorenza, e di Siena, e per Sua Eccellenzia Illustrissima li spettabili, e Dignissimi Signori Otto di Guardia, e Balia della sua Ducal Città di Fiorenza.

Considerato che sempre le leggi non possono arriuare alla malizia delli huomini, e che però non ostante e rigorosi bandi fino a qui publicati contro a chi porta l'armi senz a licenzia, molti sono, che per fuggire le pene del portar l'armi ordinarie hanno in ogni modo fatto i medesimi effetti, o con il vendicarsi, o con l'offendere pur per propria malizia con forbicine fuor di misura, e non conuenienti a l'uso cotidiano de gli huomini cominciatesi à vsare da qualche tempo in qua, onde ne sono seguite, e morti, e ferite pericolose in danno di priuati, e in fraude delle prefate leggi, e Bandi.

Imperò volendo a tali disordini prouedere fanno publicamente bandire, & espressamente comandare, che non sia alcuna persona di qual si voglia grado, o condizione, etiam ecclesiastica, priuilegiata, e delle, bande, eccetto però quelli. che hauessono facultà, e licenzia dalla prefata

BANDO DELL'ARMI, E DELLA REVOCAZIONE DELLE LICENZIE.

Publicato il dì 22. di Giugno. 1611.

In Firenze Appresso Zanobi Pignoni. 1619.
Con licenzia de Superiori.

IL Sereniss. D. Cosimo Gran Duca di Toscana IIII. e per S. A. S. Li Molto Magnifici SS. Otto di Guardia, e balìa della Città di Firenze; Volendo ouuiare à molti disordini, e scandoli, a' quali facilmente sono sottoposti gli huomini, che hanno facultà di portar' Arme abusando le licenzie per loro ottenute, e desiderando, che i sudditi, & habitatori delli Stati di S. A. S. poßino godere i commodi della pace, e quiete publica, e priuata, fanno d'espressa commeßione della prefata A. S. intendere, e publicamente bandire in virtù del presente Bando, come l'A. S. S. hà annullato, reuocato, cassato, & in vigore del presente Editto reuoca, cassa, & annulla tutte le licenzie, facultà, e priuilegij in qualsiuoglia modo sino ad ora fatti, e conceßi à qualsiuoglia persona di qualsiuoglia stato, grado, e cōdizione Magistrato, o Tribunale, e dal Sereniß. Predecessore dell'A. S. e da S. A. stessa concernēti conceßioni di portare, o tenere Arme di qualsiuoglia sorte offensiue, e defensiue, tanto generali, quanto particulari, o speciali, le quali tutte licenZie, facultà, e priuilegi non vuole, che doppo la publicazione di questo presente Bando scusino alcuno dalle pene, & in qualsiuoglia modo impa-

ste, o che in l'auuenire s'imporranno contro quelli, che vsano, tengano, o portano armi contro la forma de' bandi, & ordini altre volte publicati, e cōtro la forma del presente bando, dichiarando nondimeno, che in questo presente bando, non s'intendino comprese quelle persone, che si trouerarnno descritte, e notate in vn libro à ciò ordinato, che si conseruerà nella Cancelleria di detto Magistrato degli Otto alla quale sarà promesso quella sorte di già, che sarà notata al detto libro fermato di propria mano di S. S. concedendo al detto Magistrato di poter dar copia alli descritti in esso per interesse loro respettiuamente.

Non s'intendino ancora nella presente reuocazione, e proibizione compresi li Cortigiani, e Stipendiati di S. A. S. e della Serenißima Madama Madre, & Arciduchessa Consorte della prefata Alt. che siano descritti alli Ruoli della casa, o della Banca, nè parimente li Caualieri della Sacra Religione di S. Stefano, nè li Huomini d'arme, nè li Caualeggieri, nè li descritti nella sua honorata Milizia, i quali tutti s'intendino douere godere delle facultà, e grazie à loro respettiuamente concesse conforme alli Priuilegi, e Capitoli. Eccettuato nondimeno li Archibusi a Ruota di qual si uoglia misura, quali non si poßino portare

se

Firenze, come anco per tutto il suo felicissimo stato, comprendendo ancora la Città, e Montagna di Pistoia, e qual si voglia luogo dello Stato predetto, benche esente, e priuilegiato la sudetta sorte di Brocchieri, e Rotelle, e quelli che di presente ne tenessino nella Città di Firenze, debbino in termine di sei giorni dalla publicazione del presente Bando hauerle consegnate con polizza del suo nome al Magistrato degl'Otto, e tutti gl'altri dello Stato fra 15. giorni a quel Rettore di Iuriditione criminale che li sarà più commodo, quali Rettori debbino fra vn mese dal dì della fatta consegna mandarle al Magistrato, sotto pena a Transgressori di dett' Arme, di scudi 50. d'oro per ciascuno, & per ciascuna volta, e della Galera a beneplacito di S. A. S. conforme alla legge de 25. di Febbraio 1588.

Et in oltre si prohibisce che nella Città di Firenze non si possino portare Rotelle ordinarie di legno, cuoio, e di qual si voglia altra simile materia sotto pena di scudi 200. & dell' Arbitrio, eccettuando però quanto a questo capo delle Rotelle di legno, ò simil materia quelli che hauessero facultà di portare arme offensiue, e difensiue, ò priuilegio particulare di dette Rotelle di legno, cuoio, ò materia simile come sopra. Non si intendendo

per

la Cancelleria degli Otto, e quando occorrerà mutarli, deuino parimente darne conto alla detta Cancelleria, e mandare nota di quello, che vogliono surrogare in luogo di quello, che cassano, altrimenti tali seruitori caschino nelle pene, e pregiudizij, come se non fussero seruitori, e non vaglia loro scusa alcuna di buona fede, o di giusta ignoranza.

Et il medesimo deuino osseruare quelli eccettuati da S. A. che hanno da dare i Ruoli, come nel detto libro, i quali non possino in modo alcuno, nè sotto qual si voglia pretesto, o colore aggiungere persona alcuna à detti Ruoli, saluo con espressa licenzia di S. A. da lei fermata di propria mano, e volendo mutare alcuno de' compresi in detti Ruoli, ne deuino mandare nota alla detta Cancelleria degli Otto, & insieme di quello, che vorranno surrogare nel luogo suo, altrimenti detti aggiunti, e mutati saranno condennati, come di sopra, e li compresi in detti Ruoli deuino stare à vitto, e stipendio di Signori, altrimenti non s'ammettino.

E perche molti possono essere quelli, che di presẽte hanno dentro alle venti miglia termine per altri bandi, statuito Archibusi à ruota di giusta misura, si dichiara, che quelli, che ne haranno sieno tenuti fra 15. giorni doppo la publicazione del

pre

presente bando hauerli consegnati nell'armeria del Bargello di Firenze, ò hauerli mandati fuora delle dette venti miglia, e isimilmente dell'armi difensiue hauerle consegnate in detta armeria mandare fuora dell'otto miglia fra il medesimo tempo; altrimenti s'intendino essere incorsi nella pena per altri bandi statuita.

E vuole S. A. S. che il presente bando inuiolabilmente s'osserui per tutto il suo felicissimo Stato, sotto le pene, che respettiuamente si contengono negli altri Bandi, & Ordini, che vegliono di presente, quali Bandi, & Ordini vuole, che s'habbino per repetiti nel presente Editto, come se vi fussero descritti di parola, non ostante qual si voglia priuilegio, & esenzione, comprendendo espressamente la Città, Contado, e Montagna di Pistoia, e qual si uoglia altro luogo quantunque esente, e priuilegiato. E delle transgressioni la cognizione attenga al Magistrato delle Signorie loro, & à gli Ordinarij de' luoghi, che hanno la Iurisdizione criminale, ne' quali saranno commesse respettiuamente, non obstantibus, &c. mandantes, &c.

Giuseppe Fornaci Cancell. de mand. ss.

Bandito per me Francesco Guidalotti Banditore, questo dì 22. di Giugno. 1611.

BANDO CONTRO A CHI AMMAZZA,

O feriſce con Archibuſi à ruota d'ogni ſorte.

Publicato il dì 2. di Settembre 1579.

IN FIRENZE.

Nella Stamperia di Zanobi Pignoni. 1629.

BANDO CONTRO A CHI AMMAZZA,

O ferisce con Archibusi à ruota d'ogni sorte.

Publicato il dì 2. di Settembre 1579.

IN FIRENZE.

Nella Stamperia di Zanobi Pignoni. 1629.